

## Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale

Sessione **Ordinaria** - Convocazione **Prima** - Seduta **Pubblica**

---

Oggetto: **VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - PRESENTAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA L.R. 11/2001;**

---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

<b>ADAMI LEONARDO</b>	<b>P</b>
<b>BRUN STEFANIA</b>	<b>G</b>
<b>COQUINATI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>BELLINI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>AMBROSINI ENRICO</b>	<b>G</b>
<b>BIASIN ANNA</b>	<b>P</b>
<b>VIALE GABRIELE</b>	<b>G</b>
<b>BOLLA PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>DIVISO ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>VIANELLO ARIOSTO</b>	<b>P</b>

(P)resenti n. 7, (A)ssenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

## **PARERI DI COMPETENZA**

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'oggetto sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – PRESENTAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA L.R. 11/2001;**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra il documento e comunica “il Documento del Sindaco Variante al piano degli Interventi” dove si evidenzia le priorità e gli obiettivi del prossimo Piano degli Interventi

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale  
F.to PELLE' MICHELANGELO

---

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

*Alonte*

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to VIGOLO ROBERTA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

*Alonte*

Il Responsabile del Servizio  
VIGOLO ROBERTA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

Immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

*Alonte* \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---



**COMUNE DI ALONTE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**DOCUMENTO DEL SINDACO**  
**VARIANTE AL PIANO DEGLI**  
**INTERVENTI**

**Ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. R. 23 aprile 2004, n. 11**



**Alonte, 23 aprile 2015**

## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Il nuovo P.R.C. - Piano Regolatore Comunale: PAT/PATI e PI .....	3
3. Il P.I. – Piano degli Interventi .....	3
3.1 Contenuti del P.I. ....	3
3.2 Elaborati del Piano degli Interventi .....	4
3.3 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi .....	4
3.4 Efficacia del P.I. ....	5
4. Il PATI di Alonte Asigliano V.to Orgiano e Pojana Maggiore .....	5
5. Il PATI di Alonte Asigliano V.to Orgiano e Pojana Maggiore .....	5
6. Il Documento del Sindaco .....	5
7. Obiettivi, contenuti e priorità del secondo Piano degli Interventi di Alonte .....	5

## 1. PREMESSA

La nuova L.U.R. 11/2004 e s.m.i. prevede all'art. 12 che la pianificazione urbanistica si espliciti mediante il **Piano Regolatore Comunale**, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se Piano Intercomunale) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il primo comma dell'art. 17 della L.R. 11/04 stabilisce che il P.I. si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).

## 2. IL NUOVO P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE: PAT/PATI E PI

La nuova Legge per il governo del territorio ha introdotto un nuovo concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la "sostituzione" del vecchio Piano Regolatore Generale PRG, introdotto dalla ex L.R. 61/85, con un nuovo **Piano Regolatore Comunale** che si articola nei seguenti due strumenti urbanistici:

- il Piano di Assetto del Territorio (PAT) o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni strutturali e strategiche;
- il Piano degli Interventi contenente disposizioni operative, come il "vecchio" PRG.

In particolare, come previsto dall'art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3:

- *il **Piano di Assetto del Territorio (PAT)** è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità; locale.*
- *il **Piano degli Interventi (PI)** è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.*

## 3. IL P.I. – PIANO DEGLI INTERVENTI

### 3.1 CONTENUTI DEL P.I.

Come definito dall'art. 17 della L.R. 11/2004, il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Il PI, in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT), sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede in linea di massima a:

- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici;
- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico;
- individuare e disciplinare le attività produttive in zona impropria;

- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6.

### **3.2 ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI**

Il PI, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004, è formato da:

- una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- le norme tecniche operative;
- il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- il registro dei crediti edilizi (se presenti);
- una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui ai primi tre trattini sopra.

### **3.3 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, EFFICACIA E VARIANTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI**

Il Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi è descritto all'art. 18 della L.R. 11/2004 che recita:

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

### 3.4 EFFICACIA DEL P.I.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, **il Piano degli Interventi diventa efficace** quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 della L.R. 11/2004 che prevede:

- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza;
- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

## 4. IL PATI DI ALONTE ASIGLIANO V.TO ORGIANO E POJANA MAGGIORE

Il PATI di Alonte, Asigliano V.to, Orgiano e Pojana Maggiore è stato redatto con procedura di pianificazione concertata tra Comuni interessati e la Regione Veneto ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/04 e approvato in Conferenza di Servizi, ottenendo tutti i pareri preventivi necessari dagli Enti competenti, il giorno 16.01.2009. L'approvazione è stata ratificata con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 113 in data 27.01.2009. Il PATI è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regionale n. 15 del 17 febbraio 2009.

## 5. IL PIANO DEGLI INTERVENTI ATTUALMENTE VIGENTE

Il vigente PI del Comune di Alonte è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9 aprile 2014.

## 6. IL DOCUMENTO DEL SINDACO

La nuova Legge Regionale di Governo del Territorio, la n. 11/2004 prevede all'art. 18 che l'Ente Locale, che si intende dotarsi del nuovo Piano degli Interventi, debba predisporre un documento dove il Sindaco evidenzia, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi. Il documento deve essere illustrato presso la sede del comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.

Tale documento pertanto deve esplicitare gli **obiettivi** e in particolare le "**priorità**" di trasformazione o intervento sul territorio comunale che il Sindaco intende affrontare e prevedere nel Piano degli Interventi.

## 7. OBIETTIVI, CONTENUTI E PRIORITÀ DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI DI ALONTE

Il Piano degli Interventi è lo strumento generale comunale di natura operativa, pianificatoria e programmatica che sostituisce il P.R.G. mantenendo, dopo attenta verifica di compatibilità

con il P.A.T.I., una parte dei suoi contenuti. Altri nuovi contenuti del Piano degli Interventi sono definiti dalla Legge Regionale n. 11 del 2004 e s.m.i. e riguardano principalmente le procedure di definizione delle scelte progettuali, anche mediante nuovi strumenti di accordo pubblico/privato, e alla integrazione con gli altri strumenti comunali e sovracomunali di pianificazione/programmazione e ambientali.

La presente variante al vigente PI nasce dall'opportunità di dare attuazione alle previsioni indicate nelle norme tecniche del PATI vigente all'art. 17.1 lettera c), inerente le *Aree non idonee ai fini edificatori*.

Le attuali prescrizioni contenute nel succitato articolo inibiscono, di fatto, in tali aree l'edificazione a causa di *"...elevato carsismo, con infiltrazione diffusa e alta trasmissività nel sottosuolo ed elevata vulnerabilità idrogeologica, per la salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche"*.

La preclusione interessa un ambito collinare molto vasto, di superficie superiore ad un terzo dell'intero territorio comunale.

Lo stesso articolo delle norme tecniche, al terzo comma della lettera c), prevede al contempo che il PI possa *"...approfondire il tema con adeguate indagini e studi, e quindi rivedere la zonizzazione della Compatibilità geologica ai fini dell'applicabilità degli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004"*.

L'obiettivo della presente variante al PI è conseguentemente quello di approfondire il tema in parola ed inibire l'edificazione ai sensi del citato art. 17.1 lettera c) delle norme tecniche del PATI solamente in quei contesti in cui siano effettivamente presenti le condizioni penalizzanti che precludono, a ragione, la nuova edificazione, senza penalizzare oltremodo contesti od ambiti in cui l'edificazione sarebbe comunque possibile a determinate condizioni ed adottando adeguati accorgimenti.

Alonte, 23 aprile 2015

Il Sindaco  
Dr. Leonardo Adami